



REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ACCESSO CIVICO
EX ARTICOLO 5 DEL D.LGS. 14 MARZO 2023, N. 13





PREMESSA

Le “Nuove Linee guida ANAC per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, approvate in data 20 novembre 2017, hanno ricondotto i Fondi interprofessionali nel novero dei soggetti di diritto privato a partecipazione pubblica non di controllo di cui all’articolo 2-bis, comma 3 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e, segnatamente, nella categoria riferita “*alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni*”.

Secondo le Linee Guida, pertanto, Fondo Conoscenza è tenuto ad applicare la disciplina in materia di accesso ai sensi dell’articolo 5 del predetto D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*in quanto compatibile*” e “*limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea*”.

L’ACCESSO CIVICO SEMPLICE

EXARTICOLO 5, COMMA 1, DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33/2013

L’Accesso Civico Semplice, introdotto dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora Fondo Conoscenza ne abbia omesso la pubblicazione.

L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

EXARTICOLO 5, COMMA 2, DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33/2013

L’Accesso Civico Generalizzato, introdotto dall’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, è il diritto di chiunque di richiedere dati e documenti - ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria - inerenti all’attività di pubblico interesse esercitata da Fondo Conoscenza, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 *bis* del suddetto D.Lgs. 33/2013.



LA PROCEDURA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

EXARTICOLO 5, COMMA 3 E SEGUENTI, DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33/2013

La richiesta di Accesso Civico, Semplice o Generalizzata non deve essere motivata e non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente, ma deve identificare in maniera chiara e puntuale i dati, le informazioni o i documenti di interesse per i quali viene effettuata la richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche.

Fondo Conoscenza non è tenuta a produrre dati, informazioni o documenti che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza.

L'istanza va presentata alla Segreteria Tecnica Organizzativa e Customer Care del Fondo, mediante l'invio di una comunicazione email all'indirizzo: segreteria@fondoconoscenza.it o tramite PEC all'indirizzo amministrazione@pec.fondoconoscenza.it, recapito telefonico 06.98960300, e previa compilazione dell'apposito Modulo 1 o 2 di richiesta di accesso.

Nella compilazione del Modulo, è cura dell'interessato indicare correttamente tutti i riferimenti anagrafici, la tipologia di procedimento ed il relativo oggetto.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato da Fondo Conoscenza per la riproduzione su supporti materiali.

Fondo Conoscenza, provvede ad istruire l'istanza secondo i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 5 del D.Lgs. 33/2013.

In particolare, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, Fondo Conoscenza, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma di cui al capoverso che segue è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati medesimi. Decorso tale termine, Fondo Conoscenza provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, Fondo Conoscenza provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, Fondo Conoscenza ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.



Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-*bis* del D.Lgs. 33/2013.

Nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Direttore Generale mediante invio di e-mail all'indirizzo segreteria@fondoconoscenza.it ovvero di PEC all'indirizzo direzione@pec.fondoconoscenza.it, o tramite recapito telefonico 06.98960300, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 33/2013, il Direttore Generale provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Direttore Generale è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Direttore Generale, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'articolo 116 del codice del Processo amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare a sua volta richiesta di riesame ai sensi del capoverso che precede.

REGISTRO DEGLI ACCESSI

Vengono pubblicati nella sezione Trasparenza – Altri Contenuti – Accesso Civico di Fondo Conoscenza **Accesso Civico - Fondo Conoscenza** l'elenco delle richieste di Accesso Civico, semplice o generalizzato, con l'indicazione dell'oggetto e della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione.